



03676-21

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. FELICE MANNA	- Presidente -	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dott. ANTONELLO COSENTINO	- Consigliere -	
Dott. GIUSEPPE TEDESCO	- Consigliere -	Ud. 14/12/2020 - CC
Dott. LUCA VARRONE	- Consigliere -	R.G.N. 7856/2017
Dott. STEFANO OLIVA	- Rel.Consigliere -	Rep. <i>esente</i> <i>ER</i>
ha pronunciato la seguente		<i>Cau. 3676</i>

### ORDINANZA

sul ricorso 7856-2017 proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv.  
 (omissis) e domiciliato presso la cancelleria della Corte  
 di Cassazione

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE (omissis)

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 943/2016 del TRIBUNALE di VITERBO,  
 depositata il 09/09/2016;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
 del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

### FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Viterbo  
 (omissis) proponeva opposizione avverso un verbale

*3069/20*



di accertamento di violazione al codice della strada con il quale gli era stata contestato il superamento del limite di velocità, invocandone l'annullamento. Si costituiva il Comune di (omissis) (omissis) , chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 675/2012 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, compensando le spese del grado.

Interponeva appello il (omissis) , eccependo la violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese. Si costituiva in secondo grado il Comune di (omissis) , proponendo altresì appello incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 943/2016, il Tribunale di Viterbo respingeva l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale, condannando l'odierno ricorrente alle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (omissis) , affidandosi a due motivi.

Il Comune di (omissis) , intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 della Legge n. 479 del 1999 ed 8 del R. D. L. n. 1578 del 1933, in reazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto dal Comune nonostante difettesse lo *ius postulandi* in capo al difensore incaricato dall'ente locale. Il ricorrente aggiunge, a pag. 2 del ricorso, di aver eccepito l'inammissibilità del gravame incidentale e della costituzione del Comune in occasione dell'udienza di discussione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 99 e 112 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe accolto una domanda non proposta dalla parte, a

cagione dell'inesistenza giuridica del gravame incidentale proposto dal praticante avvocato.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che *"Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 della L. n. 479 del 1999, norma che deroga alla regola generale secondo la quale il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di Stato e all'iscrizione all'albo degli avvocati e, quindi, di stretta interpretazione"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 29/02/2016, Rv. 639064).

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 247 del 2012, il cui art. 41, comma 12, ammette l'attività difensiva del praticante avvocato in sostituzione e sotto la responsabilità del cosiddetto *"dominus"*, questa Corte ha ribadito il principio, affermando che *"Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato"* (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7754 del 08/04/2020, Rv. 657508).

Il Tribunale di Viterbo ha pertanto errato nel non rilevare l'inammissibilità del gravame incidentale proposto dal dott. Bernini, praticante avvocato, per conto dell'ente locale, poiché questi, al momento della proposizione del predetto gravame,

non aveva ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.


Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare soltanto l'impugnazione principale a suo tempo proposta dal (omissis), dovendosi ritenere che lo stesso sia stato assorbito per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale del Comune, anche se nella decisione cassata se ne statuisce, erroneamente, il rigetto.

### PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 14 dicembre 2020.

Il Presidente  
(F. Manna)



CORTE DI CASSAZIONE  
Sezione II Civ.  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma

11.2 FEB. 2021

